

fw h=5853
del 12.12.91



MOD URB 3

Rimborso stampati L. 500

Bollo

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 1173/52-90

Anno 1991

Pratica n 402

IL SINDACO

Vista la domanda in data 14 Febbraio 1991 (1991) presentata dal Sig MENCONI SIMONETTA

nato a Carrara 14.11.1963

residente in Marina di Carrara viale Galilei 119 CF MNC SNT 63S54 B832J

registrata il 14.02.91 al Prot Gen n° 1173

corrispondente al n° 52 del Dipartimento Assetto Territorio con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ampliamento fabbricato uso accessorio abitazione - 3^ SOLUZIONE -

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n° 78 particella n° 584

posta in Marina di Carrara Via V.le Galilei

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 162

in data 03.05.90

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia Igiene e di Polizia Urbana

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con DPR 19 marzo 1956 n° 303

VISTO il parere n° 24 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 19.03.91

VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052 e DM 23/11/82

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°

in data

la nota
VISTO ~~il nulla~~ osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 285 di prot. del 04.07.91 che esprime parere favorevole condizionato;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

Vista la delib.G.M.n.1479 del 03.09.91 che dissente dal sopraddeito parere autorizzando i lavori secondo il progetto presentato,

Visto il parere favorevole al cambio intestazione espresso in data 09.12.91,

Visto l'atto di vincolo dei vani sotto le falde del tetto a vani ad uso soffitta non abitabili Rep.n.73559 del 19.11.91 reg. a Carrara il 20.11.91 al n. 441,

Vista la nota della Soprintendenza di Pisa che ritiene ammissibile
DISPONE

ART 1 quanto proposto prot. 6802 del 12.11.91,
Oggetto della concessione

Al Sig MENCONI SIMONETTA

residente a **Marina di Carrara V.le Galilei 119**

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la facoltà di eseguire lavori di **ampliamento fabbricato ad uso accessorio abitazione ubicato in V.le Galilei a Marina di Carrara - 3^ SOLUZIONE -**

secondo il progetto costituito da n° ³
presente atto

tavole che si allega quale parte integrante del

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10 la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera b) della legge 28/1/77 n° 10 si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa

C ☐ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3 5 9 (1° comma lettera) 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 è determinato nella misura di L. 5.370.000 lire **cinquemilionitrecentosettantamila=====**

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 e succ.mod. ed int. del 21.11.84

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°

del il contributo è stato suddiviso in rate

L'importo di lire 5.370.000 (lire **cinquemilionitrecentosettantamila=====**)
relativo al totale al quale è stata risultata versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° 6113/1/4593
del 09.12.91 6114/1/4594

Le successive rate dell'importo di lire (lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 5 6 e 9 1° comma lettera b 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire
viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9° comma 1° lettera della legge 28 gennaio 1977 n. 10 la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n}$ alloggi la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 modificato con l'art. 9 ultimo comma del D.L. n. 9/1982 convertito nella legge n. 94/1982 è determinata in L. 1.802.000 (Lire ~~un milione ottocento duemila~~)

A norma dell'art. 11 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 840 del 21.11.84 il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il pagamento totale della somma di cui sopra è stato effettuato con Rev. n. 6113/1/4593 e 6114/1/4594 del 09.12.91.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n. 10

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971 n. 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal **LA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE CON R.R.** data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'osservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza di retta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima

Carrara addì

12 DIC. 1991

IL SINDACO



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

Carrara addì

12. 12 91

IL CONCESSIONARIO

